

Sintesi di misure di rigenerazione urbana DL 152/2021 (6.11.2021)

Per la Redazione - Serena Moriondo
23 novembre 2021





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del turismo, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

Capo I

TURISMO

Art. 1.

Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino al 30 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. Per i soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.”

► **TITOLO I** – Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 (relativamente a Turismo, Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Procedure di spesa, Zone economiche speciali, Università e ricerca

► **TITOLO II** – Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR con misure su Ambiente (artt.16-19), Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale (Artt.20-23), e ancora Scuole innovative, Servizi digitali, Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile.

► **TITOLO III** – Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport

► **TITOLO IV** – Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

► **TITOLO V** – Abrogazioni e disposizioni finali.

Con la conversione in Legge del DL 152 prosegue l'intervento per snellire e potenziare gli strumenti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il decreto 152 interviene, oltre che su un ulteriore insieme di misure di sostegno e di incentivo alla ripresa di diversi settori economici, anche su ulteriori strumenti finanziari e procedurali “abilitanti” per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza, che sta vedendo in queste settimane i suoi primi e importanti passi attuativi.

Riepiloghiamo di seguito le principali misure di interesse diretto ed indiretto dei Comuni e delle Città metropolitane:

1. interventi a sostegno delle imprese turistiche (artt. 1-4);

2. sistemazione del dispositivo finanziario relativo ai Piani urbani integrati e Sviluppo imprese turistiche, con la costituzione del Fondo ripresa resilienza Italia presso la BEI (art. 8), i cui contorni operativi non sono ancora ben definiti;
3. mantenimento del riferimento ai dati contabili locali ai fini del calcolo dello stock di debito commerciale e di ritardo nei pagamenti, sulla cui base eventualmente definire l'accantonamento obbligatorio al Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), evitando il ricorso ai dati della Piattaforma crediti commerciali (PCC), ancora disallineati (art. 9);
4. attivazione dei Piani urbani integrati per oltre 2,5 mld. di euro (art. 21), destinati alle Città metropolitane per progetti di risanamento delle zone periferiche delle grandi aree urbane;
5. progettazione scuole innovative (art. 24), a cura del Ministero Istruzione, che permetterà di procedere con maggior speditezza e sulla base di progetti già definiti alla realizzazione di 195 scuole ad alta efficienza energetica;
6. confluenza nelle misure finanziate con il PNRR di diversi contributi e assegnazioni già attivati con provvedimenti recenti (art. 20): dai contributi relativi alle “piccole opere” (commi 29 e ss., l. n. 160/2019), agli interventi di 3 Rigenerazione urbana (co. 42 della stessa legge), alle cd “opere medie” (ex co. 139 L. 145/2018).

Tutto ciò - secondo quanto dichiarato dall'ANCI nell'Audizione presso la Commissione Bilancio del 12.11.2021 - comporta un complesso sistema di monitoraggio indispensabile alla rendicontazione delle misure PNRR ed estende il sistema sanzionatorio previsto dal Piano: termini più stringenti per l'attivazione e la conclusione dei lavori, obbligo di conservazione su formato elettronico dei documenti di affidamento, ecc.

Tutti elementi che confermano l'esigenza di attivare gli strumenti di rafforzamento tecnico-amministrativo, soprattutto verso i Comuni di piccole dimensioni, che dispongono di strutture più deboli e meno adattabili ai necessari incrementi di attività che il PNRR richiede. A tal proposito alleghiamo un focus sul Rapporto dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) “*Personale comunale e formazione: competenze e scenari*” ed. 2021 che - oltre a segnalare, quanto anni di blocco del turnover e delle spese per la formazione del personale pubblico hanno avuto pesanti conseguenze sia in termini quantitativi che di qualificazione degli addetti - ha confermato la necessità di combinare lo sviluppo delle competenze dei dipendenti comunali e pubblici con l'innovazione organizzativa e tecnologica.

Il punto di riferimento sintetico della posizione dell'ANCI è la richiesta di arrivare entro il primo semestre del 2022 alla completa definizione delle assegnazioni di risorse agli enti locali, così da permettere l'apertura dei cantieri, anche i più complessi, entro la fine del

2023. Le semplificazioni procedurali e la facilitazione nell'acquisizione di personale sono elementi fondanti per il raggiungimento di questo obiettivo.

A tal proposito, Regioni, Province autonome ed Enti Locali, in questi mesi, hanno il compito di definire i fabbisogni per il successivo conferimento degli incarichi a 1000 “*esperti multidisciplinari*” previsti dall'art. 9 del DI n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/20121 (cd. “*Decreto Reclutamento*”). Gli esperti avranno il compito di supportare gli Enti Locali nella gestione delle “*procedure complesse*” riguardanti i Progetti attuativi del PNRR.

Il Provvedimento prevede la distribuzione delle risorse (320,3 ml di euro) tra le Regioni e Province autonome sulla base di un doppio criterio:

- 20% (64,06 milioni per 200 posti), da distribuire in base a una quota fissa, uguale per tutte le Regioni (con una quota premio al Sud) e Province autonome;
- 80% (256,24 milioni per 800 posti) assegnati in base alla popolazione (quota variabile).

L'*iter* prevede scadenze molto ravvicinate entro le quali le “*cabine di regia*” regionale, formata da rappresentanti di Regione, Anci, Upi e Città metropolitane, dovranno coinvolgere e coordinare gli Enti interessati e predisporre gli atti propedeutici alla successiva fase di individuazione degli esperti:

- **entro il 15 ottobre 2021** le Regioni e le Province autonome, sentiti gli Enti locali, definiscono, in via preliminare, i fabbisogni in termini di profili professionali;
- **entro il 27 ottobre 2021** presentazione di “*Piani territoriali*” (“*Pt*”) da parte delle Regioni e delle Province Autonome;
- **entro il 6 novembre 2021** approvazione dei “*Pt*” da parte del “*Dfp*” che ne valuta la congruenza, sentito il Mef per i profili finanziari;
- **entro dicembre 2021** le Regioni e le Province autonome provvedono a conferire gli incarichi a seguito di procedura comparativa effettuata tra i soggetti presenti negli appositi Elenchi formati sul “*Portale del Reclutamento*” e resi disponibili dal “*Dfp*”.

Gli adempimenti cui sono chiamate Regioni e Province autonome non ammettono ritardi, perciò, in caso di sfioramento dei tempi, sarà il ministero della Funzione pubblica ad

intervenire direttamente con i poteri sostitutivi previsti dall'art. 12 del Dl. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.

Le priorità

Come abbiamo indicato al precedente capitolo, nel Decreto vi sono, nello specifico, alcune opportunità di particolare interesse per gli enti locali. Esse riguardano un'intera sezione (**artt. 20-23**) dedicata ai temi dell'efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale, oltre a modifiche in materia di tutela ambientale.

L'Art.20 del DL n.152/2021 regola gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico; rigenerazione urbana; mobilità sostenibile; messa in sicurezza degli edifici; valorizzazione del territorio e regola l'utilizzo delle risorse già stanziare con le precedenti Leggi di Bilancio.

L'Art.21 (Piani Integrati) si definiscono i "Piani integrati" che riguardano le Città metropolitane con l'assegnazione di risorse volte a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, e sostenere progetti legati alle *smart cities* (trasporti e consumo energetico).

In attuazione della linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse ammontano a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di

125,75 milioni di euro per l'anno 2022,

125,75 milioni di euro per l'anno 2023,

632,65 milioni di euro per l'anno 2024,

855,12 milioni di euro per l'anno 2025

754,52 milioni di euro per l'anno 2026.

A valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *New Generation EU-Italia* (art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi

da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1). Le risorse sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Inoltre, il DL 152/2021 costituisce una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del PNRR e autorizza il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario (con alcune disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di bilancio).

► **Compiti delle Città metropolitane**

Le città metropolitane devono individuare nei limiti delle risorse assegnate, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (a partire dal 7 novembre '21), tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. La Città Metropolitana può avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

► **Progetti di rigenerazione urbana finanziabili**

I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare:

- la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico,
- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive,
- interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

In base al Decreto, i progetti oggetto di finanziamento devono, a pena di inammissibilità:

- intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;
- avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini temporali e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;
- assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
- assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;
- prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (*Do Not Significant Harm*, letteralmente "non arrecare un danno significativo all'ambiente");
- prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

Il Decreto apre alla possibilità:

- di partecipazione dei privati, attraverso il "*Fondo Ripresa Resilienza Italia*" di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
- presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
- co-progettazione con il terzo settore.

Il DL n.152/2021 prevede inoltre (entro 150 gg dalla entrata in vigore) successive disposizioni legislative per l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) e uno specifico "*atto di adesione ed obbligo*" contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. I due atti inoltre disciplinano i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (*Do Not Significant Harm*).

I soggetti attuatori devono poi assicurare l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati e la loro conservazione.

L'Art.23 (Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR) specifica la possibilità di finanziare, sempre nelle more della definizione dei Piani di Sviluppo e Coesione, anche il completamento di interventi in corso allorquando emergano in corso d'opera nuovi fabbisogni finanziari cui occorra assicurare copertura, nonché il criterio di ammissibilità della spesa del FSC 2021-2027 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In aggiunta, segnaliamo anche l'Art.24 (Progettazione di scuole innovative) che disciplina le modalità attuative dell'investimento denominato "*Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica*" che rientra nell'ambito della Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*" Componente 3 "*Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*" del PNRR. Il Piano prevede un finanziamento di 800 milioni di euro, di cui 600 milioni provenienti dal PNRR (nuovi progetti) e da 200 dal Fondo sviluppo e coesione (FSC), per la costruzione di 195 scuole (costo medio unitario 4.102.564,10). Il Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica è strettamente connesso con il Piano scuola 4.0 finalizzato a favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano che dovrà essere adottato dal Ministero entro il 30 giugno 2022 e che prevede risorse per 2,1 miliardi di euro da utilizzare entro il 2025.

Premesso che l'obiettivo del "*Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica*" è la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, il DL 152/2021 prevede l'indizione di un concorso di progettazione selettivo articolato in due gradi:

- il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali. A tal fine sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva
-


Al termine del concorso di progettazione, che deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, i progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.

Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio (1° premio pari a 37 mila euro) ed è affidata, da parte degli enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. Infine, con la finalità di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento per l'efficace realizzazione delle attività.

Focus sul Rapporto IFEL “*Personale comunale e formazione: competenze e scenari*” ed.2021

Il personale in servizio nelle amministrazioni comunali è passato da 479.233 del 2007 a 361.745 unità distribuite su 7.629 Comuni nel 2019.

Al di là dei dirigenti, i dipendenti comunali in servizio si suddividono in 323.865 unità a tempo indeterminato e 29.411 con un rapporto di lavoro a tempo determinato, formazione lavoro, contratti interinali, LSU. I contrattisti e i collaboratori a tempo determinato ammontano a 2.333 unità. La regione con il maggior numero di lavoratori e lavoratrici con “rapporto di lavoro flessibile” è la Sicilia 8.459 ma è la Calabria ad avere la maggior incidenza percentuale sul numero complessivo dei dipendenti (29,7%). Emerge come la maggior parte del personale con rapporto di lavoro flessibile abbia un contratto a tempo determinato (il 73,4%) e che la flessibilità interessi soprattutto le donne (59,4%).




L'incidenza percentuale delle donne risulta prevalente tra i dipendenti comunali ma contenuta tra i dirigenti comunali (35%) e assente tra i direttori generali.



L'85% dei dipendenti comunali a tempo indeterminato ha una tipologia di rapporto di lavoro *full time*, il 12% ha un *part time* con orario di lavoro superiore al 50% di quello ordinario e infine il 3% ha un *part time* con meno della metà delle ore ordinarie.

L'età media dei dipendenti comunali a tempo indeterminato è di 52 anni. La classe che registra la maggiore concentrazione di lavoratori, pari al 24,7%, è quella dei 55-59enni. La maggiore incidenza dei dipendenti di genere femminile, pari al 62,6%, si registra nella fascia di età "35-39". Tra i dipendenti con laurea breve, laurea, dottorato e altri titoli post laurea, le donne sono oltre il 60,0%.



Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, anni vari


L'anzianità di servizio media dei dipendenti comunali a tempo indeterminato è di 20 anni, un anno in meno di quella dei dirigenti. La classe di anzianità con oltre 40 anni di carriera conta l'1,5% dei dipendenti comunali a tempo indeterminato. L'incidenza maggiore del personale di genere femminile, pari al 61,2%, si rileva nella classe con 11-15 anni di servizio.

L'unità di personale comunale in servizio per 1.000 abitanti è passato da 8,04 a 6. In media 5,97 ogni 1.000 abitanti, questo dato è, però, territorialmente eterogeneo.

Emerge il caso dei Comuni della Valle d'Aosta, dove il numero di dipendenti ogni 1.000 cittadini sfiora le 10 unità. Seguono le amministrazioni della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, dove si superano i 9 dipendenti in media ogni 1.000 residenti.


I valori più bassi si riscontrano invece nelle amministrazioni comunali della Puglia, dove i dipendenti comunali sono meno di 4 ogni 1.000 abitanti e in Abruzzo e Campania, dove il dato è inferiore a 5 unità.

È nei Comuni di medie dimensioni, con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 60.000 abitanti, che si rilevano i valori più bassi dell'indicatore (poco meno di 5 dipendenti ogni 1.000 cittadini).



Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2021

In merito all'incidenza percentuale del personale comunale per area operativa, confronto 2015 e 2019, vediamo che quasi un terzo del personale è collocato nell'area "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo" (28,8%). Seguono gli individui in servizio nella polizia municipale e polizia amministrativa locale (15,2%) e negli uffici tecnici che si occupano di pianificazione urbanistica ed edilizia (il 14,9%).




Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, anni vari

Le reiterate norme sul blocco del *turnover* hanno limitato le politiche di ricambio generazionale, l'autonomia organizzativa e la ricerca di nuove professionalità in grado di far fronte alle crescenti richieste di competenze indispensabili per l'operatività dei Comuni, soprattutto nella fase attuale di programmazione degli investimenti del PNRR e dei Fondi europei. A peggiorare il quadro appena descritto si aggiunge l'imposizione di vincoli alle spese per la formazione del personale comunale che si attestano su livelli dimezzati rispetto a quelli pre 2011, imposti dall'allora Governo Berlusconi con il ministro Brunetta, allora come ora ministro delle funzione pubblica.

Solo il 7,3% dei Comuni nel 2019 aveva un responsabile della formazione. Il 92,4% degli enti fino a 1.000 abitanti non ha predisposto un piano formativo; tale percentuale si abbatte al 16,7% nei Comuni con più di 250mila abitanti e al 20,6% in quelli con una popolazione compresa tra i 100mila e i 250mila residenti. Il 50,3% dei corsi di formazione sono tenuti da soggetti privati, mentre le aree con numeri più elevati di dipendenti formati sono "trasparenza e anticorruzione" e "sicurezza" (circa il 25%): "politiche sociali ed educative" (11,7%) e i corsi destinati a migliorare le *soft skills* come lezioni di comunicazione, *project management*, informatica e lingue straniere (8,1%).

La formazione ANCI e IFEL nel 2020:



Fonte: IFEL-Dipartimento Economia Locale e Formazione, 2021

Nel corso del 2020 è stata sperimentata una nuova modalità di erogazione della formazione: un corso interamente on line, strutturato come un MOOC – *Massive Open Online Course* - sul tema dello “*Smartworking* - Sfide e opportunità”, frutto della collaborazione tra IFEL e *Federica Web Learning*, il Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Università di Napoli

Federico II. A fine anno, gli iscritti al corso sono stati 6.711, di cui 1.257 dipendenti di Comuni e 178 di città metropolitane. Dei 6.711 partecipanti, 1.020 non hanno seguito alcun modulo dopo l'iscrizione. Dei restanti 5.691 che hanno avviato la fruizione dei moduli formativi, 2.804 soggetti hanno ottenuto il certificato, rilasciato solo a quanti hanno fruito almeno dell'80% dei moduli e hanno superato positivamente i 3/5 dei quiz di valutazione
